



COMUNE DI CASALBORGONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza c. Bruna n. 14 – Casalborgone

C.A.P. 10020 – C.F. 82500490014 – Tel. +39 011 9174302 – Fax +39 011 9185007

Email: info@comune.casalborgone.to.it

PEC: casalborgone@postemailcertificata.it

Prot. 1680 li 31.03.2020

DECRETO DEL SINDACO n. 5 del 31.03.2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA IN VIDEOCONFERENZA. CRITERI DI TRACCIABILITA' E TRASPARENZA.

IL SINDACO

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020”;

- il Decreto Legge 16 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22.03.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020”;

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dispongono, tra l'altro, la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale o regionale, secondo competenza, ed influiscono quindi anche sulla presenza congiunta dei Componenti il Consiglio comunale, dei dipendenti e del Segretario comunale presso la sede municipale;

Visto l'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020, che testualmente recita:

"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 39, comma 3, del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 si stabilisce che “Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.”
- ai sensi dell'art. 12 comma 1 , rubricato “Adunanze” dello Statuto comunale si stabilisce “Il sindaco rappresenta, convoca e presiede l'assemblea; ne formula l'ordine del giorno.”;
- ai sensi dell'art. 15 comma 1 , rubricato “Presidenza delle sedute consiliari” dello Statuto comunale si stabilisce “Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza, o impedimento dal Vice-Sindaco nominato ai sensi dell'art. 35 dello Statuto. Qualora il Vice-Sindaco non fosse consigliere comunale, la presidenza è assunta dal consigliere anziano.”;

Dato atto che il collegamento da remoto per lo svolgimento dell'adunanza nell'attuale periodo emergenziale è conseguentemente modalità alternativa allo svolgimento in sede comunale dei lavori purché sia garantita la riservatezza del collegamento rispondendo altresì alle direttive impartite dal Governo, proprio in questa fase di emergenza, in materia di home working o smart working, senza oneri per le finanze pubbliche;

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, in questa fase di emergenza, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza.

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione,

Richiamati gli artt. 50, 48 e 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2016;

DECRETA

1) di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

2) di avviare, sino alla cessazione dello stato di emergenza, un sistema telematico in videoconferenza di riunione, discussione e votazione del Consiglio comunale;

3) di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione, come segue:

- la modalità in videoconferenza delle sedute degli organi elettivi rientra nelle prerogative del Sindaco, dando atto che non è prevista la figura del Presidente del Consiglio;
- la seduta può avvenire mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- nell'avviso di convocazione del Consiglio comunale, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, fermo restando che le specifiche di collegamento potranno variare sino all'avvio nonché durante la seduta al fine di ovviare ad eventuali problemi tecnici. All'interno del medesimo avviso di convocazione è possibile prevedere una ulteriore convocazione della seduta in presenza nelle medesima giornata, a distanza di almeno 4 ore dall'ora di fissazione della seduta telematica oggetto di convocazione in caso di discussione di argomenti urgenti e di contestuale impossibilità di tenuta della seduta in videoconferenza causa motivi tecnici ostativi alla stessa presentarsi in corso di seduta in videoconferenza ovvero che rendano impossibile l'inizio delle sedute. Della sussistenza delle problematiche tecniche in questione deve esser data menzione all'interno del verbale di deliberazione.

- le sedute in video conferenza, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune, nell'ora in cui il Segretario comunale accerta l'avvenuta composizione del collegio deliberante;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta potrà essere garantita mediante un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero, con successiva pubblicazione del video della seduta realizzata in videoconferenza sul sito internet istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi. La partecipazione alla seduta in videoconferenza costituisce espressa autorizzazione alla trasmissione in streaming/pubblicazione delle immagini e dell'audio oggetto di registrazione;
- se la seduta ha luogo in forma segreta alla medesima deve esser data pubblicità solo ai sensi dell'art. 25 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale vigente senza applicazione delle disposizioni di cui all'alinea che precede;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- nelle sedute deve essere consentito al Segretario comunale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- alla seduta del Consiglio comunale possono partecipare, se richiesti, anche i Responsabili dei servizi;
- le dichiarazioni che i consiglieri chiedono di mettere a verbale, delle quali deve essere data lettura durante la videoconferenza, sono trasmesse all'ente dagli interessati con sistemi telematici al termine della seduta ai fini dell'allegazione al verbale della stessa;
- il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco iniziata e valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo statuto, dalla legge;
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute del Consiglio comunale viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e – mail o pec all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza (compresa l'eventuale segretezza della seduta) le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- deve essere garantita la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la riservatezza.
- al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito con l'assistenza del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale possono partecipare gli Assessori;
- in caso di formazione e gestione dei verbali di deliberazione in formato digitale, il Sindaco e il Segretario comunale, o chi li sostituisce in caso di assenza, possono firmare digitalmente i documenti anche quando gli stessi si trovano fuori dal territorio comunale;

3) **Di dare mandato** ai dipendenti comunali di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2;

4) **Di dare atto** che qualora venissero emanate delle ulteriori disposizioni normative o regolamentari in merito allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale con modalità telematiche l'ufficio preposto sarà immediatamente chiamato ad uniformarsi senza necessità di ulteriori atti di indirizzo;

5) **Di dare atto** che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

6) **Di disporre:**

- la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.

- l'invio del presente atto al Segretario comunale, ai Dirigenti/Posizioni Organizzative, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori, nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri.

7) **Di stabilire** che L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Casalborgone., lì 31.03.2020

IL SINDACO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Francesco CAVALLERO